



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 – 577711- 575218
Fax 055 - 582694
E-mail: sandro@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Compensazione IVA: nuove regole dal 2010

Le disposizioni introdotte dal decreto legge 78/2009 per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle **compensazioni illecite**, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare **disparità di trattamento** per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno.

Per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'articolo 10 del d.l. 78/2009 introduce un **meccanismo preventivo di controllo**, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano **compensazioni** di crediti IVA per importi superiori a 10mila euro annui.

E' innanzitutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal **giorno 16** del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'**istanza infrannuale** da cui emerge il credito.

La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il **visto di conformità** da un professionista abilitato.

In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi **firma la relazione di revisione** che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

Le **false attestazioni** sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l'illecito si ripettesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.

Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale **sganciata** dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal **1° febbraio** successivo all'anno d'imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo.

Inoltre, chi presenterà la **dichiarazione annuale** entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati IVA.

Perfezionate anche le regole relative alle sanzioni.

Viene, infatti, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della **definizione agevolata** per quelle derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti.

Pertanto, dopo la manovra estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

L'articolo 10 del Dl 78/2009 precisa infine che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo **decreto ministeriale** potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700mila euro.